

Codice A1816B

D.D. 22 agosto 2024, n. 1726

**R.D. 523/1904: P.I. 7540 - Demanio idrico fluviale: CNPO987 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un ponte sul Rio Valliera a collegamento tra le frazioni Borgata Colletto e Borgata Croce nel Comune di Castelmagno (CN).- Richiedente: Comune di Castelmagno.**



**ATTO DD 1726/A1816B/2024**

**DEL 22/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904: P.I. 7540 - Demanio idrico fluviale: CNPO987 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un ponte sul Rio Valliera a collegamento tra le frazioni Borgata Colletto e Borgata Croce nel Comune di Castelmagno (CN).– Richiedente: Comune di Castelmagno.

Premesso che:

- con le note assunte al prot. n. 30444/A1816B del 18/06/2024 ed al prot. n. 33685/A1816B del 08/07/2024, il Comune di Castelmagno, con sede in Piazza dei Caduti n. 1, Castelmagno (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale, per la realizzazione di un ponte sul Rio Valliera, (in prossimità dei lotti censiti al C.T. F. 10 mapp. 167 in sponda sx e F. 10 mapp. 101 in sponda dx - *superficie demaniale occupata 63 mq*) comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati, per la parte di competenza, dal Geom. Costamagna Fabio, dall'Ing. Dematteis Mauro e dal Geol. Villa Marco (file: *RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA.pdf.p7m* ; *01\_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m*; *03\_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m*; *RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m*; *TAVOLA 1\_INQUADRAMENTO.pdf.p7m*; *TAVOLA 02\_COROGRAFIA.pdf.p7m*; *TAVOLA 03\_PLANIMETRIE.pdf.p7m*; *TAVOLA 04\_SEZIONI.pdf.p7m*; *TAVOLA 05\_SEZIONI.pdf.p7m*; *TAVOLA 06\_SEZIONI.pdf.p7m*; *TAVOLA 07\_PLANIMETRIA E SEZIONI DI CONFRONTO.pdf.p7m*; *TAVOLA 08\_SEZIONI DI CONFRONTO.pdf.p7m*) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- realizzazione di un nuovo ponte per l'attraversamento del Rio Valliera (larghezza di 3,50 m, campata unica di 18,00 m, realizzato con travi in acciaio e soletta in c.a. collaborante) collocato con l'intradosso ad una quota di 5,25 m rispetto al punto più depresso del fondo alveo.

Dato atto che:

- il progetto delle opere è stato approvato dal Comune di Castelmagno con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2024.
- il Settore Tecnico Regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 35334/A1816B del 18/07/2024;
- a seguito del sopralluogo e dell'istruttoria tecnica da parte dei funzionari del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, la realizzazione del nuovo ponte è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valliera;
- l'istruttoria tecnica ha avuto esito favorevole ed è pertanto possibile rilasciare possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;
- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento;
- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R.17 ottobre 2016n. 1-4046 e14 giugno 2021n. 1-3361";

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;

#### **DETERMINA**

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelmagno ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- e. le opere provvisorie di cantiere realizzate in alveo (ture e savanelle, ecc...) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi e sezione di deflusso a perfetta regola d'arte;
- f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- g. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- j. il Committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- k. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- m. il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del Concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- n. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2 - di concedere al comune di Castelmagno, l'occupazione di area demaniale per per la realizzazione di un ponte sul Rio Valliera a collegamento tra le frazioni Borgata Colletto e Borgata Croce nel Comune di Castelmagno (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Monica Amadori